



TRIBUNALE di MILANO

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **84153/2013** promosso da:

RAND FLEM ATH e ROSEMARY ANN FLEM ATH

RICORRENTI

Nei confronti di

LAFELTRINELLI.COM SRL

EREMON EDIZIONI DI ZAMPETTI EMANUELE.

DIEGO MARIN, ERIK SCHIEVENIN e IVAN MINELLI

RESISTENTI

Il Giudice dott. Silvia Giani,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19/02/2014,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Con ricorso depositato il 5 dicembre 2013, i signori Rand Flem Ath e Rosemary Ann Flem-Ath esponevano che:

- erano gli autori del libro intitolato “La fine di Atlantide”, pubblicato in Canada nel 1995 e in Italia nel 1997;
- nell'ottobre 2013 erano venuti a conoscenza che i resistenti avevano riprodotto pedissequamente, senza autorizzazione, molte parti del loro libro nell'opera intitolata “*Atlantidi. I tre diluvi che hanno cancellato la civiltà*”, edita da Eremon Edizioni e distribuita in Italia, anche sul web, dalla resistente laFeltrinelli.com Srl.

Ciò premesso, dedotta la violazione del diritto d'autore, chiedevano fosse inibito ai resistenti la riproduzione e messa in commercio del menzionato libro, oltre alle misure della penale, del sequestro e della pubblicazione.

1.1. Si costituivano gli autori del libro “*Atlantidi. I tre diluvi che hanno cancellato la civiltà*”, eccependo l'incompetenza per territorio del tribunale di Milano e nel merito, chiedevano il rigetto delle domande cautelari, deducendo che:

- le riproduzioni non erano illecite in quanto i resistenti avevano citato nella bibliografia e nelle note del libro gli autori dell'opera, riconoscendo la paternità in capo ai ricorrenti;

- le riproduzioni erano limitate al primo capitolo;
- il libro "Atlantidi" era stato scritto con organizzazione del lavoro e forma espressiva differenti da quella utilizzata nel libro dei ricorrenti.
- L'originalità dell'idea contenuta nel libro dei ricorrenti era attribuibile ad altra persona, tale Flavio Barbiero, autore dell'opera "Una civiltà sotto ghiaccio".

1.2. Si costituiva altresì la resistente LaFeltrinelli.com.s.r.l., chiedendo il rigetto delle domande e deducendo che:

- quale mera distributrice non esclusiva del libro "Atlantidi" non aveva avuto alcun ruolo nella realizzazione del libro, con riguardo sia alla elaborazione creative che alla pubblicazione e non era in grado di esercitare alcun controllo sull'opera;
- aveva sospeso la commercializzazione del libro di cui aveva venduto un numero modesto di copie nel 2013.

1.3. Essendo fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 19 febbraio 2014 il giudice si riservava di provvedere sulle richieste cautelari.

Ciò premesso, si osserva quanto segue.

2. Sussiste la competenza per materia e per territorio del Tribunale dell'impresa adito, quale tribunale del distretto rispetto al quale opera il criterio di collegamento con la sede della resistente Feltrinelli.

3. Nel merito il ricorso è fondato.

E' pacificamente emerso nel presente procedimento cautelare che nel libro "Atlantide" sono riprodotte nel primo capitolo, senza autorizzazione degli autori, numerose parti –e cioè 19- dell'opera di cui i ricorrenti sono autori, in modo pedissequo o con lievi modificazioni (cfr. elencazione a pag. 6-7 del ricorso e documento riepilogativo prodotto all'udienza del 19 febbraio, nonché campioni sub doc 1 e 3).

Tali riproduzioni, avvenute senza autorizzazione, di numerose parti del libro dei ricorrenti, seppur tutte circoscritte al solo primo capitolo del libro, violano i diritti –sia di utilizzazione economica che morale- degli autori, i quali hanno il diritto esclusivo di riprodurre e commercializzare l'opera, nonché di rivendicarne la paternità.

3.1. La riproduzione di numerose parti dell'opera dei ricorrenti con variazioni lessicali o sintattiche marginali fa escludere che si possa parlare di una organizzazione autonoma e creativa dell'opera dei resistenti, con riguardo al capitolo 1 nel quale sono contenuti i brani riprodotti. Se è vero che la creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, è ben vero che nel caso in esame, attraverso la riproduzione di mappe e di parti di brani identici o con marginali variazioni linguistiche, vi è stata la ripresa proprio della forma espressiva adottata dai ricorrenti.

3.2. La menzione dell'opera dei ricorrenti nella bibliografia del libro dei resistenti – e in una nota del libro- non elimina il carattere abusivo della riproduzione, non solo perché non implica il riconoscimento della paternità di tutti i brani riprodotti, ma anche perché non rientra tra le ipotesi consentite dall'art. 70 La. Tale disposizione, nel contemperare la libertà di manifestazione del pensiero con il diritto dell'autore all'utilizzo dell'opera, comprime il diritto esclusivo di quest'ultimo per finalità espressamente individuate e cioè: uso di critica o di discussione; uso d'insegnamento o di ricerca scientifica. Se ricorrono queste ipotesi però il legislatore ha individuato, da un lato, gli stretti confini al di fuori dei quali non è consentita la riproduzione libera di brani e, dall'altra, ha fissato le modalità per un corretto uso della riproduzione libera. Sotto il primo profilo l'utilizzazione dell'opera non è consentita per fini di critica quando è funzionale allo svolgimento di attività economiche ex art. 41 Cost. Sotto il secondo profilo, l'utilizzazione dell'opera consentita deve essere accompagnata dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore e dell'editore.

Nel caso di specie, la riproduzione dell'opera non rientra tra le ipotesi individuate dall'art. 70 La perché riguarda finalità –commerciali- diverse da quelle che rendono possibile la compressione dei diritti esclusivi dell'autore e perché si pone in concorrenza con il mercato riservato agli autori (“il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere...sono libere se effettuate per uso di critica o di discussione nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera”).

Inoltre, la citazione in bibliografia non rappresenta la modalità idonea di utilizzazione dell'opera, neppure quando fosse consentita –circostanza questa che non si verifica nel caso in esame- poiché non comporta di per sé il riconoscimento di paternità delle diverse e molteplici parti dell'opera riprodotte.

3.3 Non assume alcun rilievo la dedotta mancanza dell'originalità dell'idea del libro dei ricorrenti che, a detta dei resistenti, sarebbe attribuibile all'autore dell'opera “Una civiltà sotto ghiaccio”, poiché come già detto, il requisito della creatività non va inteso come originalità e novità assoluta, e non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione “di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per creatività soggettiva” (Cass , 28-11-2011, n. 25173, T. Milano, 08-02-2011). Le diverse modalità di espressione e di organizzazione del lavoro possono conferire creatività anche alle medesime idee. Nel caso in esame non è stata contestata la creatività soggettiva dell'opera dei ricorrenti.

3.4 Le osservazioni della resistente Feltrinelli.com non assumono rilievo nel presente giudizio cautelare, potendo semmai incidere sull'esistenza dei presupposti per la responsabilità risarcitoria.

4. Quanto al *periculum*, questo appare evidente dall'attualità della commercializzazione del libro e dalla difficile quantificazione dei pregiudizi di natura economica e morale.

5. Alla luce di quanto considerato, in accoglimento del ricorso, è inibito ai resistenti di riprodurre e commercializzare, in ogni forma, il capitolo uno del libro "Atlantidi. I tre diluvi che hanno cancellato la civiltà".

E' fissata la penale di Euro 400,00 per ogni violazione del presente provvedimento, nonché di Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione.

L'inibitoria, unitamente alla misura accessoria della penale, non si estinguono nel caso di mancata proposizione del giudizio di merito poiché hanno natura anticipatoria

E' autorizzato altresì il sequestro del detto libro anche nei confronti dei terzi che ne facciano commercio e che li abbiano ricevuti dalle parti in causa.

Considerato che la misura del sequestro non ha natura anticipatoria, è assegnato il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo, dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito.

In presenza di tale misura le spese del presente giudizio andranno liquidate con il merito.

IL CASO.it
PQM
Il giudice designato, provvedendo in via cautelare e d'urgenza, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- inibisce ai resistenti la riproduzione e commercializzazione, in ogni forma, del capitolo uno del libro "Atlantidi. I tre diluvi che hanno cancellato la civiltà".
- Fissa la penale di Euro 400,00 per ogni violazione del presente provvedimento, nonché di Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione.
- Autorizza il sequestro del detto libro anche nei confronti dei terzi che ne facciano commercio e che li abbiano ricevuti dalle parti in causa.
- Assegna il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo, dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito.
- Spese al merito.

Si comunichi.

Milano, 20 febbraio 2014

Il giudice
dott. Silvia Giani